

**Circolare n. 58  
del 26/11/2013 FC-fa**

**Ambiente**

**Autorizzazione Unica  
Ambientale PMI**

**Circolare  
interpretativa del  
Ministero  
dell'Ambiente.**

Al fine di chiarire i punti interpretativi più controversi del D.P.R. 59/2013 che ha istituito l'Autorizzazione Unica Ambientale (cfr. circolare del Servizio nr. 27 del 05/06/13), il **Ministero dell' Ambiente** ha emanato la **circolare 7 novembre 2013**.

Rammentiamo che l'Autorizzazione Unica Ambientale incorpora ben sette tra comunicazioni e autorizzazioni in campo ambientale, che in precedenza i soggetti interessati dovevano chiedere singolarmente.

Si riportano di seguito gli aspetti principali affrontati dalla circolare del Ministero in commento.

### **Ambito di applicazione**

Rispondendo al quesito se il D.P.R. 59/2013 si applichi solo alle piccole e medie imprese non soggette ad AIA (autorizzazione integrata ambientale) o a tutti gli impianti non soggetti ad AIA, a prescindere dalle dimensioni, viene specificato che un impianto produttivo non sottoposto ad AIA, è soggetto ad **AUA anche quando il gestore sia una grande impresa**.

### **Natura obbligatoria o facoltativa dell' AUA**

L'effetto sostitutivo ricollegato dal legislatore al rilascio di una autorizzazione unica, rispetto ai singoli titoli abilitativi ricompresi nel suo ambito, fa sì che la sua richiesta sia **obbligatoria**, in quanto diversamente verrebbe vanificata la finalità di semplificazione insita nell'AUA, che infatti intende ridurre gli oneri burocratici connessi alla gestione dell'attività d'impresa.

La nota del Ministero precisa inoltre che vi è l'**obbligo di fare richiesta dell'AUA** quando l'impianto debba ottenere il **rilascio**, la **formazione**, il **rinnovo** o l'**aggiornamento di almeno uno tra i sette titoli abilitativi** indicati all'art. 3 del D.P.R. 59/2013, ad eccezione dei due casi seguenti:

- il gestore non si avvale dell'AUA se l'impianto è soggetto soltanto a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni;
- il gestore intende aderire alle autorizzazioni generali alle emissioni.

La richiesta dell'autorizzazione unica è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi indicati nell'art. 3 citato, salvo che ricorra una delle due deroghe sopra richiamate.

### **Casi particolari**

Nel caso di impianto soggetto sia a comunicazioni che ad autorizzazioni di settore, alla scadenza della prima comunicazione

deve essere presentata richiesta di AUA.

Se scade un'autorizzazione di carattere generale e l'attività è soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio di settore, il gestore ha la facoltà di presentare autonoma istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale, facendo domanda al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive).

Se infine l'attività è soggetta unicamente a più comunicazioni o congiuntamente a comunicazioni e autorizzazioni di carattere generale, il gestore ha la **facoltà** e non l'obbligo di richiedere l'AUA.

#### **Termine per la presentazione della prima domanda di AUA**

La circolare del Ministero ha precisato che occorre rispettare i termini previsti dalla disciplina di settore (norma speciale) del titolo in scadenza, per beneficiare della possibilità di continuare l'attività anche in caso di mancata risposta, nei termini di legge, alla richiesta di primo rilascio dell'AUA.

Per completezza d'informazione si allega il testo integrale della circolare ministeriale.

All.: Circ. Min Amb 7/11/2013

Circ. Min Amb  
7/11/13